

PROP 2045 / 2023

PROPOSTA DI MOZIONE

OGGETTO: STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 €, IL COMUNE DI TORINO NON SI OPPONGA!

Il Consiglio comunale di Torino,

PREMESSO CHE

l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro;

l'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni;

EVIDENZIATO CHE

la norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

- lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

EVIDENZIATO CHE

la Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo "Stralcio" (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;

dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;

ATTESO CHE

la misura relativa allo "Stralcio" fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna:
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

CONSIDERATO CHE

è importante, in un momento storico che vede cittadini, famiglie e imprese strangolati, al termine di una pandemia che solo ora pare regredire, nella morsa di un'inflazione da caro prezzi che sta rapidamente sgretolando risparmi, capitali, stipendi e pensioni, dare un segnale di tregua e pace fiscale verso i contribuenti;

il limite di 1.000 euro previsto circoscrive l'intervento calmierativo in parola a situazioni di indubbia e comprovata difficoltà economica, essendo trasversalmente riconosciuto come preferibile, ove possibile, procedere all'estinzione di un debito di modica entità, piuttosto che trascinare, sine die, una situazione debitoria pendente, che va peraltro ad aggravarsi nel corso del tempo;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta comunale:

a recepire quanto previsto dall'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022, evitando l'adozione di specifico provvedimento di non applicazione della "tregua fiscale" in esame.

Torino, 22/01/2023

LA CONSIGLIERA Firmato digitalmente da Paola Ambrogio